

Schema di

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE.

TRA

L'Agenzia della mobilità piemontese, di seguito denominata "Agenzia" o "Ente utilizzatore" (C.F. 97639830013), rappresentata da Cesare Paonessa (direttore generale), appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2016, domiciliato per la carica presso la sede di via Belfiore n. 23/C - Torino;

E

la Regione Piemonte, (C.F. \_\_\_\_\_) o "Ente di appartenenza" "rappresentata da \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), appositamente delegato con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede di \_\_\_\_\_;

PREMESSO:

che l'art. 8, comma 1 ter, della LR 1/2000 stabilisce che l'Agenzia della mobilità piemontese (assunta in forma di consorzio) è costituita per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; il successivo comma 2 prevede che, il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'art 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale dagli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;

che con D.G.R. n. 32-2101 del 14/09/2015 la Regione Piemonte ha approvato i testi di Convenzione e Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, entrati in vigore in data 12/11/2015;

che l'art. 32, comma 4 dello Statuto stabilisce che *"Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati"* e che il successivo comma 7 prevede che *"Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensioni pari a quella di Torino"*;

che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse";

che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

che ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, *"I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una*

*posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.”;*

che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

che l'Agenzia è interessata ad utilizzare le prestazioni lavorative del Dott. Paolo Furno, dipendente inquadrato nella categoria D, livello economico D1, titolare di contratto a tempo indeterminato – part-time all'83.33% (30 ore settimanali) in servizio presso la Direzione Regionale Risorse finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte già comandato presso l'Agenzia dal 01/04/2015 a tutto il 30/06/2016;

che a tal fine la Regione Piemonte, con atto n. ... del ..... ha espresso, sulla base del consenso reso dal dipendente interessato, il proprio assenso al rapporto in oggetto, approvando contestualmente il presente schema di convenzione, a sua volta approvato dall'Agenzia della mobilità piemontese con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. .... del .....

Le parti, tutto ciò premesso

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

### Art. 1 Premessa

- 1 Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### Art. 2 Finalità ed oggetto della convenzione

- 1 La convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 4 dello Statuto, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione. La convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana della Direzione Regionale Risorse finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, con le modalità di cui ai successivi articoli.

### Art. 3 Individuazione del personale da utilizzare

- 1 Gli Enti individuano nel Dott. Paolo Furno dipendente inquadrato nella categoria D, livello economico D1, titolare di contratto a tempo indeterminato – part-time all'83.33% (30 ore settimanali), la risorsa umana da utilizzare da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

### Art. 4 Durata, recesso

- 1 La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione e scade 36 mesi dopo.
- 2 Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore, dell'ente di appartenenza, e del dipendente.
- 3 La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

#### Art. 5 Status giuridico del dipendente

- 1 Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di appartenenza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.
- 2 Relativamente alle funzioni da svolgere presso l'Agenzia della mobilità piemontese, si identificano con quelle del Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria dell'Agenzia della mobilità piemontese.

#### Art. 6 Utilizzo del dipendente.

- 1 Con la presente convenzione gli Enti sottoscrittori convengono di utilizzare il dipendente, Dott. Paolo Furno, per svolgere presso l'Agenzia della mobilità piemontese servizio per il 20 % dell'orario settimanale di servizio (alla data della sottoscrizione della convenzione 6 ore su 30 ore settimanali) e presso la Regione Piemonte servizio per l'80% dell'orario settimanale di servizio (alla data della sottoscrizione della convenzione 24 ore su 30 ore settimanali).

#### Art. 7 Orario di lavoro

- 1 L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dall'ente di appartenenza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
- 2 L'orario di lavoro come sopra definito rappresenta la durata minima della prestazione lavorativa presso l'ente utilizzatore. Visto il successivo articolo 9 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, del C.C.N.L. 31/03/1999, le prestazioni ulteriori rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore non possono considerarsi straordinarie o aggiuntive rispetto al minimo di 6 ore, ma sono ordinario orario di lavoro utile ai fini della definizione dell'indennità di posizione di cui al successivo articolo 9.
- 3 La prestazione lavorativa resa dal dipendente Paolo Furno a favore dell'Agenzia dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
- 4 Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

#### Art. 8 Esercizio delle funzioni

- 1 Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede dell'Agenzia.

#### Art. 9 Indennità di posizione e risultato.

- 1 L'Agencia attribuisce al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria l'indennità di posizione annua per 13 mensilità di euro 16.000.00 e la indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione come indicato nell'art. 14 comma 5 del CCNL del 22/01/2004 riproporzionata in funzione della percentuale di utilizzo del dipendente e delle ore settimanali di servizio presso l'ente utilizzatore.
- 2 In relazione a quanto previsto nel precedente punto, l'indennità di posizione annua, alla data di sottoscrizione della convenzione è definita in una base di € 2.666,67 eventualmente incrementabile in funzione delle ulteriori prestazioni lavorative rese ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, nel limite del 100% dell'impegno lavorativo previsto presso l'ente utilizzatore.

#### Art. 10 Oneri finanziari

- 1 Gli oneri finanziari sono ripartiti fra l'ente di appartenenza e l'ente utilizzatore come segue:
  - a) stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità ad personam, buoni pasto, eventuale assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario complessivo di 30 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente al dipendente dalla Regione Piemonte;
  - b) l'Agencia provvederà, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre, a rimborsare l'ente di appartenenza i costi di cui alla precedente lett. a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (6 ore settimanali);
- 2 L'indennità di posizione di cui al precedente Art. 9 sarà corrisposta mensilmente dalla Regione Piemonte e rimborsata dall'Agencia entro i primi 15 giorni di ogni trimestre.
- 3 La retribuzione di risultato del dipendente, previa comunicazione degli esiti della valutazione, sarà corrisposta dalla Regione Piemonte e rimborsata dall'Agencia entro 30 giorni dal mese successivo al mese di erogazione.
- 4 Al dipendente non competono, per gli accessi effettuati presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dalla sede di lavoro presso la Regione Piemonte e ritorno.

#### Art. 11 Ferie.

- 1 La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente Paolo Furno sarà comunicata agli enti sottoscrittori.

#### Art. 12 Modifiche della Convenzione

- 1 Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, all'aggiornamento della stessa con atti integrativi, anche in forma di corrispondenza, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti dirigenti e previo assenso del dipendente in convenzione.

#### Art. 13 Disposizioni finali

- 1 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Art. 14        Sottoscrizione

- 1        La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino lì, [Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale]

Per l'Agenzia della mobilità piemontese

Per la Regione Piemonte